

OGGETTO: Pratica num. 375/VV/2019 - Quesiti relativi a situazioni di temporaneo impedimento di un magistrato.
(delibera 5 giugno 2019)

Il Consiglio

- letti i quesiti posti da parte del Presidente del Tribunale di XXX;
- letta la circolare in tema di applicazione e supplenze:

OSSERVA

Con una nota dell'8 aprile 2019 il presidente del Tribunale di XXX chiede al Consiglio superiore: 1) *quale strumento tabellare e/o organizzativo interno si debba adottare allorquando venga in considerazione un impedimento del giudice delegato al fallimento e civile che sia temporalmente delimitato, ma suscettibile di essere verosimilmente reiterato nel tempo per un periodo significativo, senza che sia possibile supplire con il magistrato distrettuale, con l'istituto della supplenza endodistrettuale e dell'assegnazione;* 2) *se nel caso di procedimenti di competenza collegiale di sezione specializzata di diritto di impresa e di opposizione allo stato passivo, ove la causa sia stata posta in decisione, con termini di difesa ormai scaduti: 2a) si possa provvedere ai sensi dell'art. 174 c.p.c. alla sostituzione del giudice dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni, allorquando non sia più possibile la trattazione e discussione in camera in consiglio della causa per sopravvenuto impedimento oggettivo del giudice relatore; 2b) si debba, essendo il giudice che ha istruito la causa impedito a presenziare alle camere di consiglio, provvedere alla rimessione sul ruolo istruttorio della causa, alla individuazione di un nuovo giudice assegnatario della stessa e alla comunicazione alle parti costituite; 2c) se, in tal ultimo caso, il provvedimento ex art. 174 c.p.c. sia autosufficiente ovvero se si debba, altresì, provvedere con conseguente proposta di variazione tabellare”.*

A fondamento di tali quesiti risulta rappresentata la seguente situazione di fatto.

La dott.ssa XXX, giudice della IV sezione civile del Tribunale di XXX, è stata assente dal servizio prima dal 26 febbraio 2019 al 26 marzo 2019 e, successivamente, da tale ultima data al 25 aprile 2019, sempre per ragioni di salute; è da ritenersi possibile che la dott.ssa XXX fruisca di ulteriori periodi di congedo. La dott.ssa XXX è titolare di un ruolo fallimentare, comprensivo anche di 200 cause di opposizione allo stato passivo, e di un piccolo ruolo del Tribunale delle imprese, composto da 48 cause; da verifiche di cancelleria è emerso che ci sono 41 procedimenti civili di competenza collegiale, introitati a decisione dalla predetta, con termini scaduti in parte prima del periodo di congedo ed in parte durante lo stesso; per tali procedimenti la dott.ssa XXX aveva invitato il presidente di sezione ad assumere i provvedimenti previsti dall'art. 174 c.p.c..

Per le procedure fallimentari i giudici della sezione si sono mostrati disponibili sia a “*gestire in via interinale le procedure concorsuali già assegnate alla dott.ssa XXX*” sia a ripartire tra di loro i procedimenti cautelari nelle more iscritti e che sarebbero spettati alla dott.ssa XXX. Identica disponibilità non vi è stata per il ruolo contenzioso di cui la dott.ssa XXX è titolare, in ragione del carico di ruolo dal quale i giudici della sezione sono gravati; del resto, si scrive nel quesito, la “*limitata estensione temporale dell'impedimento... non legittima una proposta di variazione tabellare con redistribuzione dei detti procedimenti contenziosi*”.

In punto di diritto, si prosegue nel quesito, diviene astrattamente possibile richiedere l'intervento del magistrato distrettuale (ipotesi però non accolta dal presidente della Corte che ha

ritenuto “prevalenti le esigenze del Tribunale di XXX”) o attivare il meccanismo della supplenza endodistrettuale, mentre si ritiene che non sia possibile “richiedere l’assegnazione interna di un magistrato dell’ufficio, essendo detto istituto previsto solo in caso di posto vacante e in attesa dell’espletamento di un concorso interno”.

Ciò premesso, ritiene il Consiglio che la situazione di fatto prospettata nel quesito possa essere risolta sulla base della circolare in tema di applicazioni e supplenze. Più in dettaglio, risulta applicabile lo strumento della *Supplenza interna* di cui all’art. 8 della suddetta circolare: “la supplenza è l’istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato... La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio...”. Nel caso di specie l’assenza della dott.ssa XXX è e sarà sicuramente temporanea, quale che ne sia la sua durata. Spetterà poi al dirigente dell’ufficio valutare in che termini far ricorso alla supplenza: se destinare il magistrato o i magistrati già individuati come supplenti nella tabella in vigore nell’ufficio¹ ovvero se individuarne altri con apposita variazione tabellare; se prevedere la supplenza per tutte o soltanto per alcune delle funzioni ricoperte dall’interessata; se prevedere un unico supplente per tutto il periodo oppure tanti diversi supplenti segmentando i periodi interessati, oppure ancora ripartire sin dall’inizio il ruolo o alcuni dei ruoli assegnati all’interessata tra più supplenti (ad esempio, per il ruolo fallimentare, assegnare in via di supplenza una frazione di esso a Tizio, una frazione di esso a Caio e così via).

Dunque la risposta da dare al quesito sub 1) è che l’istituto da applicare è quello della supplenza interna, nei termini sopra indicati.

Quanto ai quesiti sub 2), per quelli 2a) e 2b) deve ritenersi che si tratti di questioni di natura interpretativa delle norme vigenti del codice di procedura civile; questioni insuscettibili di essere risolte da una delibera amministrativa consiliare, che comunque non potrebbe vincolare i magistrati chiamati ad assumere le relative decisioni.

In ordine infine al quesito 2c), deve ritenersi che con il provvedimento o con i provvedimenti ex art. 174 c.p.c. non potranno che individuarsi il magistrato o i magistrati supplenti così come stabiliti dalle tabelle in vigore nell’ufficio; nel caso di specie il magistrato indicato dalla regola tabellare di cui alla nota n. 1) sopra riportata. Qualora invece il dirigente dell’ufficio ritenga che sia incongruo gravare su un unico magistrato per l’assegnazione di tutti i “41 procedimenti civili” trattenuti in decisione dalla dott.ssa Greco prima del suo periodo di congedo, e ritenga piuttosto che sia preferibile ripartirli tra tutti i magistrati della sezione, dovrà procedere ad apposita variazione tabellare.

Pertanto, si

delibera

di rispondere:

- al quesito di cui al punto 1) affermando che l’istituto cui ricorrere è quello della supplenza interna di cui agli artt. 8 e 20 e seguenti della circolare in tema di applicazioni e supplenze;
- ai quesiti di cui ai punti 2a) e 2b) affermando che si tratta di questioni di natura interpretativa, che andranno risolte dai magistrati di volta in volta incaricati di esse;
- al quesito di cui al punto 2c) affermando che si dovrà procedere a variazione tabellare unicamente nel caso in cui il presidente del Tribunale, per la riassegnazione dei procedimenti in oggetto, ritenga di voler derogare al criterio stabilito dalle tabelle vigenti nel Tribunale.”.

¹ In proposito la tabella in vigore al Tribunale di XXX stabilisce, per la quarta sezione civile, che in caso di astensione, ricasazione o impedimento, subentri “il magistrato collocato nella graduatoria di anzianità immediatamente dopo quello da sostituire e il magistrato più anziano (meno il Presidente) qualora la sostituzione riguardi il magistrato meno anziano di ruolo nella sezione”.